

**“Coro Città di Soave” A.P.S.
Soave - Verona**

STATUTO



Premessa

Dall'8/03/1991 è stata costituita l'Associazione Coro "Città di Soave", già Coro La Valle dal 12/01/1970, la quale, dovendo adeguarsi alle norme introdotte dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), assume ora la seguente denominazione: "Coro Città di Soave" A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale).

Art. 1

(Denominazione e sede)

Nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), del Codice Civile e della normativa in materia è costituito l'Ente del Terzo Settore denominato "Coro Città di Soave" A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale). Esso assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, apartitica ed aconfessionale.

2. Il "Coro Città di Soave" A.P.S. (di seguito: l'Associazione) ha sede legale in Vicolo Campanile n. 2 nel Comune di Soave (Vr). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

(Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti i Soci ordinari e quanti a vario titolo collaborano con carattere di continuità

con l'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art. 4 **(Interpretazione dello Statuto)**

Lo Statuto è interpretato secondo le norme sull'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 5 **(Finalità e attività dell'Associazione)**

1. Per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi l'attività di interesse generale consistente nell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, così come previsto all'art. 5, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 117/2017.

2. Per la realizzazione dell'attività di interesse generale l'Associazione deve:

a) promuovere e diffondere in Italia e nel mondo la conoscenza del patrimonio culturale folcloristico italiano ed internazionale attraverso l'analisi e lo studio di elaborazioni per coro virile come meglio descritto all'art. 21, comma 1, capoverso 4;

b) sviluppare nei confronti dei propri associati la didattica corale attraverso corsi o convegni, avvalendosi anche dell'apporto tecnico professionale di Maestri o Insegnanti esterni per migliorare la conoscenza e qualità del canto;

c) stabilire rapporti o legami di collaborazione con altre Associazioni che perseguono, direttamente o indirettamente, analoghi scopi.

3. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 2 l'Associazione si avvale esclusivamente dell'attività di volontariato dei propri Soci ordinari. In misura marginale può anche avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo da parte di personale tecnico qualificato.

4. L'Associazione può realizzare anche attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di contributi di natura non corrispettiva.

Art. 6 **(Ammissione)**

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche residenti sul territorio nazionale che ne condividono le finalità e gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

3. Nella domanda di ammissione il richiedente dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa annua.

4. Per i minori di età la richiesta di ammissione deve essere presentata per iscritto dai loro esercenti la potestà genitoriale o dai loro rappresentanti legali.

5. In caso di rigetto della domanda di ammissione troverà applicazione la speciale procedura prevista dagli artt. 9, comma 4-5 e 20, comma 5 dello Statuto applicabile all'esclusione del Socio ordinario.

6. Sussistono tre categorie di Soci:

- *ordinari*: sono coloro che versano la quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo; entrano a far

parte dell'Assemblea dei Soci e sono tenuti al rispetto dello Statuto;

- *sostenitori*: oltre alla quota associativa annua erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- *benemeriti*: nominati tali dall'Assemblea dei Soci per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione senza essere tenuti al versamento della quota associativa annua.

7. Non è ammessa la categoria dei Soci ordinari temporanei. L'ammissione a Socio ordinario è dunque a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 7

(Diritti e doveri dei Soci ordinari)

1. I Soci ordinari hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea purché in regola con il versamento della quota sociale annuale e iscritti nel libro degli associati da almeno due mesi;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione del rendiconto economico - finanziario;
- discutere e rettificare relazioni morali e finanziarie della gestione sociale;
- esaminare tutti i libri sociali;
- proporre e deliberare modifiche statutarie;
- approvare entro il 28 febbraio di ogni anno il bilancio consuntivo annuale dell'Associazione (riferito al 31 dicembre dell'anno precedente);
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;

- approvare i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina di specifici aspetti organizzativi;
- deliberare su eventuali modifiche da apportare alle strutture tecniche ed organizzative dell'Associazione;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione a norma delle disposizioni del Codice Civile e del D. Lgs. 117/2017.

2. I Soci ordinari hanno il dovere di:

- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- rispettare lo Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
- assumere comportamenti irreprensibili in linea con i valori e le finalità che caratterizzano l'Associazione;
- custodire la divisa con accessori ed ogni altro materiale anche didattico con la massima cura e restituirli non appena dovessero cessare, per qualsiasi motivo, l'appartenenza all'Associazione;
- dare il migliore contributo con la loro presenza a tutte le attività proposte e calendarizzate.

Art. 8

(Volontario e attività di volontariato)

1. Il Socio ordinario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

2. La qualità di Socio ordinario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione di appartenenza.

3. Al Socio ordinario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività

prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 9

(Recesso ed esclusione del Socio ordinario)

1. Il Socio ordinario può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il Socio ordinario che per qualunque causa dovesse cessare l'appartenenza all'Associazione non può chiedere la restituzione della quota associativa versata per l'anno in corso né di quelle relative agli anni precedenti.

2. Il Socio ordinario che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o che abbia assunto nei confronti dell'Associazione la libera volontà di non farne più parte o che ancora non intenda più condividerne finalità e scopi è escluso dall'Associazione.

3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti dopo aver ascoltato le giustificazioni addotte dall'interessato.

4. Entro il termine di tre giorni dalla delibera di esclusione, il Presidente, a mezzo raccomandata, notifica all'interessato la motivata decisione assunta dall'organo consiliare che a pena di nullità deve contenere l'avviso all'interessato della sua facoltà di proporre controdeduzioni scritte entro il termine perentorio di giorni dieci dal pervenimento della raccomandata con l'avvertimento che decorso infruttuosamente tale termine la decisione consiliare acquista immediata efficacia.

5. Al pervenimento delle difese scritte da parte dell'interessato, che hanno effetto sospensivo dell'efficacia della delibera consiliare di esclusione, il Consiglio Direttivo senza indugio invita il Collegio Arbitrale a pronunciarsi sull'istanza trasmettendogli copia della citata delibera con relativa lettera raccomandata accompagnatoria inviata all'interessato e sue difese scritte.

Art. 10
(Gli Organi Sociali)

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci ordinari;
- il Consiglio Direttivo (Consiglieri e Presidente);
- il Tesoriere;
- il Collegio Arbitrale;
- l'Organo di controllo;
- l'Organo di revisione.

2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito e durano in carica due anni.

Art. 11
(Assemblea dei Soci ordinari)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci ordinari.

2. L'Assemblea dei Soci ordinari è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno una volta all'anno ed inoltre quando lo richiede la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo oppure 1/3 dei Soci ordinari regolarmente iscritti nel libro degli associati.

3. La convocazione dovrà pervenire a tutti i Soci ordinari entro e non oltre cinque giorni dalla data fissata con comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno dei lavori.

4. A ciascun Socio ordinario è attribuito un voto. Non sono ammesse deleghe.

5. Sono ammessi all'Assemblea i Soci ordinari in regola con il versamento della quota sociale annuale purché iscritti nel libro degli associati da almeno due mesi.

6. Per i Soci ordinari minori di età l'esercizio del diritto di voto è attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

7. Di ogni Assemblea viene redatto apposito verbale a cura del Segretario.

8. I Soci ordinari riuniti in Assemblea prima di dare inizio ai lavori assembleari nominano un Presidente che dirige la riunione facendo da moderatore.

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione con devoluzione del patrimonio. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12

(Compiti dell'Assemblea dei Soci ordinari)

1. L'Assemblea:

- determina le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio consuntivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'Organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

2. Le sue discussioni e deliberazioni sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto assieme al Presidente dell'Assemblea.

Art. 13
(Validità delle assemblee)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto. Le sue deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone. Qualora non si raggiunga il quorum costitutivo richiesto entro trenta minuti dall'orario previsto per l'inizio dei lavori assembleari, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione e per la validità delle sue deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.
2. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza dei tre quarti dei Soci ordinari iscritti aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 14
(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo dà esecuzione al programma delineato dall'Assemblea agendo nel suo esclusivo interesse.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri - compreso il Presidente - nominati con scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci ordinari. Ogni Socio ordinario ha diritto di esprimere quattro preferenze salvo non si debba procedere anche all'elezione del Presidente nel qual caso potrà esprimere un massimo di cinque preferenze.
3. La maggioranza dei consiglieri è scelta tra gli associati ordinari regolarmente iscritti nel libro dei Soci.
4. Concorrono a formare il Consiglio Direttivo i quattro candidati che hanno ottenuto le maggiori preferenze. In presenza di un *ex equo* viene nominato il candidato più giovane di età.
5. Il neo eletto Consiglio Direttivo provvede nel suo interno a nominare il Vice Presidente - tra colui che ha raggiunto il

maggior numero di voti o, in caso di un *ex equo*, tra il più giovane di età - e il Segretario.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente ne disponga la convocazione e almeno una volta al bimestre. Si riunisce altresì su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

7. Il Presidente procede alla convocazione dei consiglieri mediante avviso scritto da far pervenire ai diretti interessati con almeno tre giorni di anticipo contenente l'ordine del giorno dei lavori.

8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le sue deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti espressi dai consiglieri, prevale quello del Presidente. Non sono ammesse deleghe.

9. Le sedute del Consiglio Direttivo sono aperte ai Soci ordinari salvo diversamente disposto dal Presidente. I Soci presenti non hanno facoltà di parola né possono col proprio comportamento turbare il regolare svolgimento dei lavori consiliari.

10. Il Consigliere dimissionario è surrogato dal Socio ordinario non eletto che ha ottenuto il maggior numero dei voti.

11. Costituisce causa di decadenza del Consiglio Direttivo il voto di sfiducia espresso dall'Assemblea dei Soci ordinari o le dimissioni della maggioranza dei suoi componenti. In tali casi il Presidente, entro e non oltre i quindici giorni successivi, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Nelle more ne assume *ad interim* tutte le funzioni.

12. Il Consiglio Direttivo determina annualmente l'importo della quota associativa cui sono tenuti al relativo pagamento tutti i Soci ordinari e gli eventuali Soci Sostenitori nonché quello da corrispondere al Maestro Direttore quale rimborso spese.

13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico

nazionale del Terzo Settore o non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

14. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci ordinari. In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore;
- predispone i Regolamenti necessari a disciplinare singoli aspetti di vita associativa che dopo essere stati approvati dall'Assemblea dei Soci ordinari entrano a far parte integrante dello Statuto;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Art. 15 **(Il Presidente)**

1. La carica di Presidente può essere assunta da qualunque persona fisica residente sul territorio nazionale anche se associata. In ogni caso il Presidente non godrà delle prerogative riconosciute al Socio ordinario essendo tenuto comunque al versamento della quota associativa annuale.

2. Gli aspiranti candidati almeno trenta giorni prima della data fissata per l'elezione, da pubblicare sul sito ufficiale dell'Associazione, devono far pervenire al Consiglio Direttivo la propria candidatura con curriculum vitae professionale.

3. Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
- mantiene i contatti con la Pubblica Autorità;
- convoca le riunioni dell'Assemblea dei Soci ordinari e del Consiglio Direttivo che presiede;
- redige gli ordini del giorno delle sedute dei predetti organi;
- di concerto con il Segretario e il Tesoriere promuove tutti gli atti necessari alla preparazione del bilancio e del conto consuntivo da sottoporre dapprima all'esame del Consiglio Direttivo e successivamente, entro il termine del 28 febbraio di ogni anno, all'approvazione dell'Assemblea dei Soci ordinari;
- compie tutti gli atti rientranti nella delega conferitagli dal Consiglio Direttivo.

3. In caso di assenza o impedimento temporaneo le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 16 (Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal

fine, può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17

(Organo di Revisione legale dei conti)

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 18

(I libri sociali e il Segretario)

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

2. Il Segretario ha il compito di redigere i verbali di tutte le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci ordinari, di aggiornare il libro degli associati e l'archivio storico dell'Associazione.

3. Il Segretario rende consultabili ai Soci ordinari in regola con il versamento della quota associativa tutti i libri sociali conservati presso la sede legale dell'Associazione entro giorni cinque dal pervenimento della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 19
(Il Tesoriere)

1. Possono candidarsi alla carica di Tesoriere tutte le persone fisiche residenti sul territorio nazionale in possesso delle necessarie competenze tecniche ancorché associate. A tal ultimo riguardo il Tesoriere non perde le prerogative riconosciute al Socio ordinario.
2. Il Tesoriere ha il compito di tenere la contabilità con registro cassa annotando tutte le operazioni che comportano movimento di denaro, il tutto sotto il diretto controllo del Presidente e del Segretario.
3. Il Tesoriere deve adempiere il suo dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico. E' responsabile della verità delle sue attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza per ragione del suo ufficio.
4. Il mandato del Tesoriere non cessa allo scadere anticipato per qualunque causa del mandato dei consiglieri.

Art. 20
(Il Collegio Arbitrale)

1. Il Collegio Arbitrale è chiamato all'unanimità a dirimere ogni questione relativa alla legittimità dell'irrogazione dei provvedimenti disciplinari assunti nei confronti dei Soci ordinari.
2. Il Consiglio Direttivo e il Socio interessato accettano reciprocamente e senza riserve la decisione arbitrale (lodo) che diviene per entrambi inappellabile.
3. Il Collegio Arbitrale è composto di due Soci ordinari eletti dall'Assemblea dei Soci. In presenza di un *ex equo* viene nominato il Socio più giovane di età.
4. I componenti il Collegio Arbitrale non possono esercitare altre funzioni in seno ad altri organi sociali e qualora siano essi stessi i destinatari del provvedimento disciplinare sono surrogati, sino alla scadenza naturale del loro mandato, dagli

altri Soci ordinari non eletti che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

5. Entro il termine di giorni tre dal pervenimento della documentazione di cui all'art. 9, comma 5 il Collegio Arbitrale a mezzo raccomandata anche a mano trasmette al Consiglio Direttivo e al Socio interessato la propria decisione. In caso di lodo arbitrale favorevole alle ragioni del Socio cessano *ex tunc* gli effetti della delibera consiliare di cui all'art. 9, comma 3. Diversamente, la delibera consiliare riprende definitivamente efficacia.

Art. 21 **(Il Maestro Direttore)**

1. Il Consiglio Direttivo dopo aver sentito il parere dei Soci ordinari nomina un Maestro Direttore al quale sono riservate le seguenti prerogative:

- cura la preparazione del Coro sotto ogni aspetto musicale, tecnico-vocale ed espressivo, dall'apprendimento delle parti alla loro concertazione sino alla direzione durante le esibizioni in pubblico, assumendosi sempre e comunque la responsabilità della preparazione e della positiva riuscita di ciascun evento corale;
- organizza le prove in funzione degli impegni e delle scadenze programmate;
- formula un programma didattico-musicale di massima per l'anno solare che sarà poi concordato con il Consiglio Direttivo;
- individua il repertorio più adatto tenuto conto della natura del Coro "a quattro voci pari maschili con propensione al repertorio popolare-colto nazionale e internazionale" e anche delle aspettative dei Soci ordinari, informandone il Consiglio Direttivo al quale è rimessa ogni decisione;
- formula i programmi musicali per ciascuna delle esibizioni del Coro;

- valuta di volta in volta se l'organico del Coro è in grado di portare a compimento con successo gli impegni richiesti;
- sceglie le prime parti;
- valuta le capacità vocali di aspiranti coristi formulando suo motivato parere al Consiglio Direttivo;
- valuta situazioni di difficoltà nell'apprendimento vocale dei coristi informandone il Consiglio Direttivo.

2. Il Maestro Direttore è invitato dal Presidente a partecipare a tutti i Consigli Direttivi nei quali vengono trattati argomenti tecnici di sua competenza e sempre con parere consultivo.

Art. 22 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 23 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sue finalità. In ragione di ciò è vietata ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione e di fondi a fondatori, Soci, collaboratori

ed altri componenti degli organi sociali durante la propria vita.

Art. 24

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25

(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

I Soci ordinari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 26

(Bilancio)

1. Il bilancio consuntivo dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

2. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo. Viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 28 febbraio dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro Unico Nazionale Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 27

(I provvedimenti disciplinari e i relativi mezzi di impugnazione)

1. Nei casi espressamente contemplati dallo Statuto il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi componenti, delibera nei confronti del Socio ordinario l'irrogazione dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- Rimprovero verbale;
- Biasimo inflitto per iscritto;
- Sospensione temporanea dall'attività corale per un periodo non superiore a quindici giorni;
- Esclusione dall'Associazione.

2. I provvedimenti disciplinari devono essere individuati in relazione alla gravità della mancanza e/o all'eventuale reiterazione della stessa nell'arco dell'anno solare, salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 2.

3. La particolare procedura delineata dagli artt. 9, comma 3-5 e 20, comma 5 dello Statuto prevista per l'esclusione del Socio ordinario trova applicazione anche in relazione ad ogni altro diverso provvedimento disciplinare assunto nei suoi confronti dal Consiglio Direttivo.

Art. 28

(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.